

CONVENZIONE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI ORDINARI

tra

- L'Istituto Universitario di Studi Superiori, (di seguito "Scuola IUSS"), codice fiscale n. 96049740184, con sede legale in Pavia, p.zza della Vittoria n. 15, Palazzo del Broletto, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Riccardo Pietrabissa, nato a Pisa il 16/07/1956, autorizzato in forza della delibera del Senato accademico del 27/04/2022 e del Consiglio di Amministrazione federato del 29/04/2022;
- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19/05/1956, autorizzato in forza della delibera del Senato Accademico del 12/04/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2022;
- La Fondazione Collegio delle Università Milanesi, (di seguito Collegio di Milano), codice fiscale n. 97303220152, con sede legale in Milano, via S. Vigilio n. 10, rappresentata dal Direttore Generale e legale Rappresentante, dott. Stefano Blanco, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

PREMESSO CHE

- a) I Corsi ordinari rappresentano l'offerta didattica pre-laurea della Scuola IUSS. Si tratta di un percorso formativo di eccellenza che ha la finalità di arricchire il percorso formativo seguito dagli/delle Allievi/e nei corsi di

studio dell'Università. I Corsi ordinari sono organizzati secondo lo schema delle classi accademiche. Attualmente le classi accademiche che connotano le attività della Scuola IUSS sono due: la *Classe di Scienze Umane e della Vita*, che comprende gli ambiti di *Scienze Umane* e *Scienze Biomediche*, e la *Classe di Scienze, Tecnologie e Società*, che si suddivide negli ambiti di *Scienze Sociali* e *Scienze e Tecnologie*. L'ammissione avviene per concorso pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito e gli/le Allievi/e sono contemporaneamente anche alunni/e dei Collegi universitari di merito convenzionati;

- b) l'art. 19, terzo comma, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto che “nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”;
- c) l'Università degli Studi di Milano intende offrire i Corsi ordinari ai propri studenti;
- d) La Fondazione Collegio delle Università Milanesi anima e gestisce il Collegio di Milano: Collegio di Merito riconosciuto ed accreditato dal MUR secondo la normativa vigente. Il Collegio di Milano intende partecipare al progetto formativo regolato dal presente accordo quale Collegio Universitario di Merito di riferimento.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.

ART. 1 – ATTIVAZIONE DEI CORSI ORDINARI

Le Parti attivano, a partire dall'a.a. 2022/23, i Corsi ordinari per gli/le Allievi/e iscritti/e all'Università degli Studi di Milano. L'articolazione dei Corsi, gli obblighi e la carriera interna degli Allievi sono disciplinati dal regolamento didattico approvato dalla Scuola IUSS.

I Corsi ordinari sono organizzati secondo lo schema delle classi accademiche che attualmente sono due: la *Classe di Scienze Umane e della Vita*, che comprende gli ambiti di *Scienze Umane* e *Scienze Biomediche*, e la *Classe di Scienze, Tecnologie e Società*, che comprende gli ambiti di *Scienze Sociali* e *Scienze e Tecnologie*.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. La Scuola IUSS attiva gli insegnamenti dei Corsi ordinari secondo la programmazione didattica annuale approvata dai propri organi e provvede a erogare la didattica.

2. Il regolamento dei Corsi ordinari prevede la frequenza obbligatoria degli/delle Allievi/e. Per consentire a tutti gli/le Allievi/e di partecipare alle lezioni, i corsi potranno essere erogati in modalità mista (in presenza e a distanza), con alternanza o combinazione di sedi (Pavia/Milano). A tal fine l'Università degli Studi di Milano si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze, a rendere disponibili le aule e le attrezzature che si rendessero necessarie per i corsi.

3. Le modalità di erogazione degli insegnamenti saranno proposte per la loro approvazione agli organi competenti della Scuola IUSS, prima dell'inizio di ciascun semestre, dal Comitato di gestione di cui al successivo art. 9.

ART. 3 – COLLEGIALITÀ

1. La collegialità rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo dei Corsi ordinari previsto dallo Statuto della Scuola IUSS. Tra gli obblighi degli/delle Allievi/e rientra il mantenimento dello status di studente del Collegio

di Milano secondo quanto previsto e stabilito dai regolamenti e dagli organi di governo del Collegio stesso. Il requisito della collegialità è assolto sia con lo status di studente “residente” che “non residente” del Collegio di Milano secondo quanto stabilito dal Regolamento e Patto Formativo del Collegio, previo superamento del processo di selezione per l’ammissione allo stesso.

2. Il Collegio di Milano assume il ruolo di Collegio Universitario di Merito di riferimento per gli/le Allievi/e dei Corsi ordinari iscritti all’Università degli Studi di Milano. Gli studenti ammessi al Collegio di Milano, dovranno, tra l’altro, rispettare il regolamento del Collegio, il Patto Formativo e partecipare alle attività culturali e/o formative proposte, nella misura indicata dal Collegio stesso.

3. Fermo il requisito della collegialità, l’Università degli Studi di Milano potrà mettere a disposizione delle strutture per le esigenze di residenzialità degli/delle Allievi/e che non risiedono presso il Collegio di Milano.

ART. 4 – CONCORSO DI AMMISSIONE

1. L’ammissione ai Corsi ordinari avviene tramite concorso pubblico esclusivamente sulla base di criteri di merito. L’articolazione del concorso è definita dal relativo bando approvato dalla Scuola IUSS. Nella definizione dell’articolazione del concorso saranno tenute in considerazione le esigenze di coordinamento con il bando di ammissione e il processo di selezione del Collegio di Milano.

2. Il numero dei posti a bando viene proposto dal comitato di gestione di cui al successivo art. 9 ai competenti organi di ciascuna delle tre istituzioni parti della presente convenzione.

3. L’afferenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Milano alle classi accademiche e ai relativi ambiti previsti dal Regolamento della Scuola IUSS viene proposta, dal

Comitato di gestione di cui al successivo articolo 9, ai competenti organi della Scuola IUSS.

ART. 5 – COSTI E AGEVOLAZIONI PER GLI STUDI DEGLI/DELLE ALLIEVI/E

1. L'Università degli Studi di Milano garantisce l'esenzione dai contributi universitari agli/alle Allievi/e dei Corsi ordinari e si impegna a corrispondere agli/alle stessi/e, a parziale copertura degli altri costi, una borsa di studio annuale sulla base dell'adempimento degli obblighi regolamentari. L'importo della borsa sarà definito annualmente dai competenti organi dell'Università degli Studi di Milano. Per il primo anno di sperimentazione l'importo è pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00)

2. Per i Corsi ordinari la Scuola IUSS non richiede il pagamento di alcun contributo agli/alle Allievi/e.

La retta del Collegio di Milano è di trecento/00 (300,00) Euro mensili per gli studenti non residenti (per undici mensilità, per un totale pari a euro tremilatrecento) e di milleduecento/00 (1.200,00 Euro) mensili per gli studenti residenti (per undici mensilità, per un totale pari a euro tredicimiladuecento). Tali rette e i servizi compresi sono disciplinati e reperibili sul sito collegiodimilano.it.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

Le parti garantiscono reciproca collaborazione per la gestione amministrativa dei Corsi ordinari e condividono l'esigenza di rendere effettive tutte le attività dell'accordo convenzionale e di garantirne la piena operatività.

A tal fine, considerati i carichi di lavoro previsti in funzione del raggiungimento degli obiettivi, l'Università degli Studi di Milano garantirà idoneo supporto gestionale e la disponibilità delle risorse necessarie alla collaborazione con la sede di IUSS Pavia.

La Scuola IUSS mette a disposizione il personale dell'U.O. Corsi ordinari e didattica pre-laurea per fornire il supporto necessario per l'attivazione e la gestione dei Corsi Ordinari (organizzazione dei corsi e dei relativi esami, gestione delle carriere degli/delle Allievi/e, organizzazione delle sedute di diploma, gestione delle istruttorie di competenza degli organi, gestione dei contratti di insegnamento, ecc.).

Il Collegio di Milano comunicherà all'Ufficio pre-laurea dello IUSS le informazioni necessarie per la verifica dell'adempimento degli obblighi degli/delle Allievi/e previsti per il mantenimento dello status di Allievo/a.

ART. 7 – RILASCIO DEI TITOLI DI STUDIO

Al termine dei differenti cicli di studio la Scuola IUSS rilascerà i relativi titoli di studio. Tali titoli attualmente sono:

a. *diploma di licenza a ciclo unico*. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi ai Corsi ordinari e hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico;

b. *diploma di licenza triennale di primo livello*. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio triennale di primo livello dei Corsi ordinari e hanno conseguito la laurea triennale;

c. *diploma di licenza biennale di secondo livello*. Tale diploma viene rilasciato agli Allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al ciclo di studio biennale di secondo livello dei Corsi ordinari e hanno conseguito la laurea magistrale.

ART. 8 – MOBILITÀ DEI DOCENTI

Per l'ampliamento dell'offerta formativa dei Corsi ordinari è possibile l'attivazione di forme di mobilità, anche parziale, di docenti dell'Università degli Studi di Milano verso la Scuola IUSS secondo la normativa e i regolamenti vigenti.

ART. 9 – COMITATO DI GESTIONE

1. Per la gestione delle attività correlate alla presente convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di gestione, composto da un rappresentante designato da ciascuna parte, i quali definiranno le linee di azione comuni.
2. I rappresentanti saranno nominati dai competenti organi delle Parti. Fino alla designazione dei rappresentanti, svolgeranno il ruolo i Rettori dell'Università degli Studi di Milano e della Scuola IUSS e il Direttore Generale della Fondazione Collegio delle Università Milanesi.
3. Il Comitato di gestione si riunisce a semplice richiesta di uno dei tre componenti e ha una funzione consultiva.

ART. 10 – DURATA ED EVENTUALE RINNOVO

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione del percorso di studi degli Allievi attivi al momento della scadenza del presente Accordo.

ART. 11 – PRIMO ANNO DI SPERIMENTAZIONE

1. Per il primo anno di sperimentazione dell'iniziativa il bando di ammissione prevedrà al massimo 36 posti riservati al ciclo di studi triennale di primo livello o ciclo unico.

ART. 12 – PROFILI ASSICURATIVI

1. Le coperture assicurative previste dalla legge sono garantite per gli/le Allievi/e coinvolti:

- dalla Scuola IUSS per tutte le attività svolte presso le sue strutture o per quelle a cui l'allievo/a partecipa nell'ambito delle attività organizzate dalla Scuola IUSS stessa;

- dall'Università degli Studi di Milano per tutte le attività svolte presso le sue strutture o per quelle a cui l'allievo partecipa nell'ambito delle attività organizzate dall'Università degli Studi di Milano stessa;

- dal Collegio di Milano per tutte le attività svolte presso le sue strutture o per quelle a cui l'allievo partecipa nell'ambito delle attività organizzate dal Collegio di Milano stesso.

2. Ciascuna Parte si impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si svolgeranno le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività; inoltre ciascuna Parte si impegna a garantire il rispetto presso le strutture coinvolte nelle proprie attività dell'eventuale normativa sanitaria vigente al tempo dell'attività in cui l'allievo/a è coinvolto/a.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> e <http://www.iusspavia.it/protezione-dati-personale>.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

ART. 14 – FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Le controversie che dovessero permanere tra le parti contraenti circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sono devolute in via esclusiva al foro di Pavia.

ART. 15 – REGISTRAZIONE E SPESE

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Gli oneri di registro, nella misura indicata nella tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono a carico della parte che ne fa richiesta

2. L'imposta di bollo, pari a € 16,00 € ogni 4 facciate, (compresi gli allegati parte integrante) è interamente versata dalla Scuola IUSS con modalità virtuale in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 02/09/2020.